

Circolare Inps n. 56/2025: Nuovo Tasso per Dilazioni Amm.ve e Sanzioni
Circolare Inps n. 57/2025: Tutela della malattia per i dipendenti già titolari di pensione
Risposte a Interpello Agenzia delle Entrate n. 70-72/E 2025: Nuovo Regime Impatriati
15/03/2025



Circolare n. 56/2025 Inps

Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Circolare Inps 56/2025

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che dal 12 marzo 2025 è pari al 2,65%.

Dilazioni amm.ve

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell'8,65% annuo **per tutte le rateazioni presentate a decorrere dal 12 marzo 2025**. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedente non subiranno modifiche. Dal 12 marzo 2025, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è calcolato al tasso dell'8,65% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso dell'8,65% sarà applicato a partire dalla contribuzione afferente al mese di febbraio 2025.

Sanzioni per omissione

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi ex art. 116 c. 8 lett. a L. 388/00 la sanzione civile è pari all'8,15% in ragione d'anno. A norma del D.l. 19/24 dal 1° settembre 2024 si osserva il beneficio del ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti (dunque pari al 2,65% in ragione d'anno).

Circolare Inps 56/2025

Sanzioni per evasione

In caso di evasione ex art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/00 la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, le sanzioni civili sono ridotte all'8,15% in ragione d'anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno.

Nei casi di cui al comma 10 dell'articolo 116, ovvero mancato o ritardato pagamento dei contributi per oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali ex art. 1284 cc.

Circolare n. 57/2025 Inps

Tutela della malattia per i lavoratori subordinati già titolari di pensione

Circolare Inps 57/2025

La circolare Inps n. 57/25 chiarisce le modalità di erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico diretto che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, rettificando l'orientamento già ufficializzato con la circ. 95bis del 2006. Infatti, rispetto al 2006, la generalità dei trattamenti pensionistici prevede la piena cumulabilità fra reddito da lavoro e pensione, fatta eccezione per alcune specifiche pensioni (i.e. quota 100, 102 e 103).

Conseguentemente l'Istituto comunica che è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente in base alla nuova copertura assicurativa, sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

Circolare Inps 57/2025

Considerando la funzione dell'indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, il riconoscimento della stessa ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la legittima fonte di reddito aggiuntiva derivante dalla nuova attività lavorativa.

Nel caso di percezione dell'indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione (i.e. Quota 103, Ape Sociale, pensione per lavoratori precoci).

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (come i co.co.co.) la disciplina della tutela previdenziale della malattia dispone che le prestazioni di malattia e ricovero non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico. Dunque per questi soggetti non è richiesto il versamento dell'aliquota più alta (rispetto a quella ridotta al 24%) comprensiva della contribuzione a finanziamento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera.

Risposte a Interpello Agenzia delle Entrate n. 70-72/E 2025

Chiarimenti in merito al nuovo regime per impatriati

Risposte a Interpello Agenzia delle Entrate n. 70-72/E del 2025

La risposta n. 70/E 2025 dell'Agenzia ha chiarito che al fine di fruire del bonus fiscale per impatriati introdotto dal 2024 dal D.lgs. 209/2023, la norma non subordina l'applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero. Dunque in assenza di specifiche preclusioni, il nuovo regime può essere applicato anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.

Con la risposta n. 71, è stato richiesto da un istante se avendo anni di esperienza professionale nel settore Project Management nonché lo svolgimento di una mansione che rientra nel livello 2 della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011, possa essere ammesso al nuovo beneficio per impatriati anche se privo di un titolo di laurea. In riferimento al requisito previsto dal D.lgs. 209/2023 (elevata qualificazione o specializzazione), l'amministrazione finanziaria ha chiarito che il requisito sia integrato qualora l'istante sia in possesso, alternativamente, di un titolo di istruzione superiore o di una qualifica professionale elencati all'interno del citato articolo 27quater del T.U.I., fra cui rientra quello citato dall'istante.

Risposte a Interpello Agenzia delle Entrate n. 70-72/E del 2025

La risposta n. 72/E 2025 dell'Agenzia ha chiarito che il dlgs. 209/23 prevede che il nuovo regime può essere applicato anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia, anche dello stesso gruppo), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso datore/gruppo per cui lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che da 3 aumenta a 6 o 7 anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero. La norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a 6 o 7 anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per lo stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero, sia in caso di lavoro subordinato, assimilato o autonomo.